



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

DECRETO

Il Presidente,
letto il ricorso promosso da MINOIA OMAR (CF. MNIMRO77P05E038V) [REDACTED]
[REDACTED] ai sensi degli art. 67 e ss.
CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, assistito dagli avv. M. Visconte e P. Iovane;
visti gli atti e la relazione dell'OCC;

OSSERVA

il debitore è qualificabile come “consumatore” avendo contratto debiti estranei ad attività imprenditoriale; ha depositato col ricorso la documentazione di cui all’art. 67 c. 2 CCII.

Non risultano condizioni soggettive ostative quali precedenti esdebitazioni, mentre la situazione soggettiva di sovraindebitamento non sembra dovuta a malafede, frode o colpa grave, attesi i chiarimenti forniti nel ricorso e nella relazione dell'OCC inerenti le vicissitudini familiari (cessazione della convivenza con l'ex compagna, contenzioso giudiziario con questa, obblighi di mantenimento della figlia) e personali (uscita dalla casa coniugale a partire dalla separazione, successiva vendita coattiva dello stesso immobile per esecuzione promossa dalla banca mutuante); gli unici debiti sono il residuo del mutuo ipotecario inevaso e un finanziamento connesso, oltre a spese legali per il contenzioso con l'ex convivente, debiti per IMU e spese di questa procedura (totale circa 63.000 euro).

Il nucleo familiare è costituito dal solo ricorrente, che tiene con sé la figlia per 12/14 gg. al mese circa ed è obbligato alle spese di mantenimento della stessa; è lavoratore dipendente con stipendi di circa 27.000- 29.000 euro lordi l'anno; non possiede immobili (cfr. contratto di locazione in atti). L'autovettura di proprietà è stata valutata in pratica di nessun valore per l'età e i km, viene usata per esigenze lavorative e familiari.

Le spese di sostentamento del debitore – compreso l'assegno di mantenimento alla figlia minorenni - sono state indicate in euro 2.161 mensili, in linea - secondo il ricorso- con la media mensile della spesa ISTAT (ma superiori alla soglia di povertà).

Il piano proposto prevede in sostanza il soddisfacimento al 100% di spese e compensi di procedura (pagamento residuo dell'OCC di euro 1.683,60) e del compenso dei legali (euro 2.918,24 IVA inclusa; la soddisfazione al 100% si deduce dal “fabbisogno” indicato nel prospetto inerente del ricorso, nonostante sia indicata una prededuzione al 75% , che però la legge indica all'art. 6 lett. b) e c) CCII per procedure *diverse* da questa; il riferimento andrebbe piuttosto all'art. 6 lett. d) CCII



novellato ultima parte; alternativamente verrebbe comunque il privilegio di cui all'art. 2751 n. 2 c.c.; in ogni caso il risultato non cambia ai fini dell'ammissibilità della proposta e del piano), e parziale di tutti i rimanenti creditori chirografari al 24 %, e quindi a 30 gg. dall'omologa con un primo versamento di euro 8.000 (rinveniente dal c/c su cui è confluito un anticipo TFR; con pagamento di prededuzione e privilegi e chirografari in proporzione sul resto), e per il residuo di euro 10.993 con pagamenti rateali mensili di euro 229 (ovvero annuali di euro 229 x 12) nel termine massimo di 4 anni, per complessivi euro 18.993.

Si invita comunque al riguardo il ricorrente a valutare la modalità operativa di esecuzione del piano attraverso la trattenuta dalla retribuzione mensile e versamento su un c/c *ad hoc* tenuto dal gestore, nell'arco temporale predetto di 4 anni.

Valutati gli elementi di cui sopra, piano e proposta appaiono ammissibili e va pertanto aperta la procedura per l'omologazione.

Il debitore ha richiesto la sospensione dei procedimenti esecutivi e di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari ex art. 70 c. 4 CCII, di acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la domanda di ristrutturazione del debito da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriori, nonché la sospensione della decorrenza degli interessi.

Tali cautele sono accoglibili in quanto misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento ex art. 70 c. 4 CCII, come da dispositivo.

Va, correlativamente, disposto a carico del ricorrente il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;

P.Q.M.

Dichiara

l'ammissibilità della proposta e del piano di cui al ricorso di MINOIA OMAR [REDACTED]

dispone

la pubblicazione della proposta e del piano nell'apposita area del sito web del Tribunale di Bologna www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy (e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; con oscuramento di tutti i riferimenti a minori e questioni di salute; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata degli atti da pubblicare); non essendo disponibile quello del Ministero della Giustizia;

dispone

che il ricorso contenente il piano e la proposta, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni dal deposito del presente decreto;



dispone, ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCI il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e di acquisizione di diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriori;

sospende la decorrenza degli interessi;

dispone, a carico del ricorrente, il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;

avvisa

i creditori di comunicare all'OCC un indirizzo PEC, in assenza del quale le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; e che nei venti giorni successivi alla comunicazione dell'OCC ogni creditore può presentare osservazioni indirizzandole all'indirizzo PEC dell'OCC, che entro i dieci giorni successivi, sentito il debitore, riferirà al giudice proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie ex art. 70 c. 6 CCII; che ciascun creditore può chiedere la revoca delle misure protettive ex art. 70, V comma, CCI in caso di atti in frode

dispone

che l'OCC - entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte dei creditori (art. 70, comma III, CCI) - depositi: 1) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica; 2) le eventuali osservazioni proposte dai creditori oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltro di osservazioni; 3) sentito il debitore, relazioni il giudice (replicando ad eventuali osservazioni dei creditori che non ritenga condivisibili) e proponga eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Bologna, 5.5.2025

Il Presidente

Dott. Michele Guernelli

